



Giustizia Sportiva

**DECISIONE N° 5/2017
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 8/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente
MENNUNI	Avv. Antonio	Componente - Relatore

Sul Reclamo proposto dal sodalizio ASD G.S. CRAL COMUNE DI ROMA avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n° 270/2016-2017 del 7 giugno 2017, all'udienza del giorno 22 giugno 2017, la Corte a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

DECISIONE

La ricorrente, con reclamo presentato in data 8 giugno 2017 ed acquisito al protocollo n. 3186 del 9 giugno 2017, contestava quanto dedotto nella decisione n° 270/2016-2017 del Giudice Sportivo Nazionale, in virtù della quale – in relazione alla gara del Campionato a Squadre Maschili di Serie A1 Veterani, svoltasi a Terni in data 4 giugno 2017 tra i sodalizi ASD G.S. Cral Comune di Roma e ASD TT ENNIO CRISTOFARO – veniva disposto di dare partita persa alla squadra ASD G.S. Cral Comune di Roma, di penalizzare il medesimo sodalizio di due punti in classifica e di comminare allo stesso un'ammenda di € 100,00; tutto ciò in ragione del fatto che il sodalizio penalizzato aveva schierato nell'incontro l'atleta Zhang Houseng risultato essere stato tesserato soltanto in data 3 maggio 2017 e dunque oltre il termine perentorio del 16 dicembre 2016 previsto dall'art. 5.2 Regolamento Attività a Squadre e Relativi Campionati – Parte Generale.

Assume la ricorrente che tale provvedimento sarebbe conseguito ad un reclamo proposto dal sodalizio ASD TT ENNIO CRISTOFARO e che tale reclamo fosse da ritenersi inammissibile ed improcedibile in quanto presentato fuori termine, senza il versamento della dovuta tassa ed in violazione delle formalità sancite dall'art. 37 del Regolamento a Squadre; da tale presupposto la richiesta di integrale riforma della decisione impugnata.

ITTF • ETTU

Il reclamo è infondato e deve essere pertanto respinto.

La decisione oggetto di gravame, infatti, trova il proprio fondamento nella nota del 4 giugno 2017 con la quale la Commissione Nazionale Gare a Squadre – in adempimento di quanto previsto all'art. 18 del regolamento Attività a Squadre, Parte Generale - accertata la posizione irregolare dell'atleta Zhang Houseng, disponeva la trasmissione di tutta la documentazione relativa alla partita incriminata, al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti del caso.

Il Giudice Sportivo Nazionale, avendo accertato la fondatezza del rilievo e riscontrato la sussistenza dei presupposti di irregolarità ravvisati nella posizione dell'atleta, disponeva le sanzioni di cui in premessa, la cui natura ed entità non costituiscono motivo di gravame.

La circostanza che il comunicato reso dal Giudice Sportivo Nazionale abbia fatto riferimento alla nota "pervenuta in data 5 giugno u.s. dalla ASD TT ENNIO CRISTOFARO" non vale certamente a far venir meno il nesso di consequenzialità esistente tra la citata nota della Commissione Nazionale Gare a Squadre ed il provvedimento oggetto di gravame.

Il richiamo alla comunicazione/reclamo del sodalizio, così come il riferimento al referto di gara redatto dal Giudice Arbitro, entrambi contenuti nella premessa del provvedimento impugnato, rispondono solo all'esigenza di attestare l'avvenuto esame di tutta la documentazione trasmessa dalla Commissione e relativa alla gara incriminata.

Ne consegue, pertanto, che gli eventuali vizi riscontrabili nella procedura di reclamo attivata dal sodalizio ASD TT ENNIO CRISTOFARO, quand'anche fondati e tali da rendere inammissibile e/o improcedibile il reclamo stesso, non possono in alcun modo inficiare il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale che, come detto, si fonda su un diverso presupposto e cioè sulla posizione irregolare dell'atleta, rilevata dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre e poi accertata dal Giudice.

D'altronde non è neanche ipotizzabile che all'irregolarità di un reclamo di parte, ove accertata, possa conseguire l'impossibilità di verificare in concreto, da parte degli organi cui tale funzione è demandata, la regolarità dell'incontro e dunque la sussistenza dei presupposti per la conseguente omologazione del risultato avutosi sul campo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il reclamo avverso la decisione n. 270/2016-2017 resa in data 7 giugno 2017 dal Giudice Sportivo Nazionale che pertanto conferma integralmente e, per l'effetto, dispone incamerarsi il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Così deciso

Roma, lì 23 giugno 2017

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli